

Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 3278/2026 del 14-07-2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro

nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 13.07.2026 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 12218/2024 R.G.

TRA #### rappr. e dif. come in atti dall'avv. #### E I.N.P.S.-#### della #### in persona del Presidente p.t., rappr. e dif. come in atti dall'Avvocatura dell'####

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente ha adito l'intestato Tribunale e ha concluso come di seguito: "a) accertare che il ricorrente non è tenuto alla restituzione della somma di euro 47.044,86 lorde ovvero euro 35.094,89 nette così come richiestagli dall' I.n.p.s. in data #### e per l'effetto, dichiarare che la nota/richiesta del 28.04.2023 pervenuta dall'#### è da ritenersi nulla e priva di qualsiasi effetto. b) Dichiarare irripetibili le somme richieste dall'#### con la nota del 28.04.2023 e per l'effetto condannare l'#### a versare in favore del ricorrente tutte le somme ricevute e/o trattenute per la suddetta causale ammontanti, ad oggi, a € € 14.687,03 oltre quelle che l'I.N.P.S. tratterrà nelle more del giudizio fino all'effettivo soddisfo, oltre interessi come per legge. c) In subordine, accertare che le uniche somme ripetibili in favore dell'#### sono quelle ricevute dal ricorrente negli anni 2021 e 2022, da determinare anche a seguito di eventuale CtU di cui si invoca l'ammissione, e per l'effetto condannare l'#### al pagamento in favore del ricorrente della differenza tra le somme trattenute / ricevute dal 28.04.2023 fino alla data dell'emananda sentenza e quelle effettivamente percepite indebitamente. d) Condannare l'I.n.p.s. al pagamento delle spese di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo."

L'#### si costituiva in giudizio e concludeva per il rigetto del ricorso.

All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il #### ha deciso la causa con sentenza.

Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.

La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.

Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.

È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).

Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav. 7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav. 6.4.83 n. 24069). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.

In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa; la successione di leggi; lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento; la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale; la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 28.9.2000 n. 1048).

La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).

Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite; deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).

La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).

Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, giova precisare quanto segue.

Il provvedimento di autotutela dell'### n. 200000-24-0355 del 07.11.2024 è intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso giudiziario (15.10.2024) e ha modificato la situazione sostanziale su cui si fondava la lite, eliminando oltre € 28.703,19 netti di pretesa originaria. La pretesa rideterminata in via di autotutela dall'### rideterminata in € 5.790,56, risultava già integralmente estinta per effetto del pagamento di € 6.853,55 eseguito dal ricorrente in data ###.

In sintesi, il provvedimento originario del 14.04.2023, che costituiva l'atto originariamente impugnato è stato superato dal provvedimento di autotutela del 07.11.2024 e, per la quota rideterminata esso è stato già soddisfatto per effetto del pagamento del 24.05.2023.

Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti a proseguire il giudizio, viene meno anche l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.

Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923), venendo liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: a) Dichiara cessata tra le parti la materia del contendere; b) Condanna l'#### al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente che si liquidano in tale misura ridotta in € 2.109,00, oltre rimborso spese generali nella misura forfettaria del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.